



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GRANATA ENRICO

Seduta del 30/04/2020

FATTO

Con ricorso presentato il 10.1.2020 con l'assistenza di un professionista, preceduto da reclamo dell'11.11.2019, i ricorrenti espongono di essere contitolari di n. 4 Buoni Fruttiferi Postali, serie "Q/P", nn. ***656, ***657, ***658 e ***659, tutti del valore facciale di Lit. 1.000.000, emessi il 25.2.1987 e riscossi in data 31.1.2018.

Specificano che detti Buoni sono stati emessi in formato cartaceo, su un modulo appartenente alla serie "P" ma con apposizione sulla parte anteriore del timbro "Serie Q/P" e sul retro di un timbro che modifica i tassi di interesse applicati dal 1° fino al 20° anno.

Evidenziano che il timbro nulla ha invece modificato con riferimento al periodo successivo al 20° anno, per il quale i Buoni riportano la seguente pattuizione: *"più lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione"*.

Riferiscono che è stato loro rimborsato un importo inferiore a quello indicato sul retro dei titoli per i bimestri successivi al 20° anno dall'emissione.

Chiedono che sia loro riconosciuto quanto dovuto, nello specifico sia loro corrisposta la differenza, pari per il complesso dei Buoni a € 34.664,00, fra quanto rimborsato per interessi maturati dal 21° anno fino al 31 dicembre del 30° anno dall'emissione e quanto risultante in base alle condizioni originariamente stampate a tergo dei Buoni.



Con le controdeduzioni, l'intermediario resistente premette che i Buoni in questione, sono titoli del debito pubblico, ai sensi dell'art. 5, comma 12, del D.L. 30.9.2003 n. 269, convertito con modificazioni dall'art. 2 della L. 24.11.2003 n. 236, e del D.M. 5.12.2003, e sono pertanto rimborsati a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze cui i rapporti sono stati trasferiti. I relativi rendimenti sono disposti con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni, ai sensi dell'art. 153 del D.P.R. 156/73, modificato con D.L. 30.9.1974 n. 460.

Osserva che i BFP in questione, recanti il timbro della serie "Q/P" e delle relative condizioni, appartengono a tutti gli effetti alla serie "Q" istituita con il Decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni, del 13.6.1986, i cui rendimenti sono specificati nella tabella allegata al provvedimento.

Evidenzia che detto D.M. stabilisce i tassi di interesse da applicare alla serie "Q" sino al 20° anno dall'emissione (con interesse composto) e l'importo bimestrale da corrispondere dal 21° sino al 30° anno sulla base dell'interesse massimo (semplice) corrisposto al 20° anno.

Evidenzia inoltre che il D.M. del 13.6.1986 dispone all'art. 4 che *"Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera 'Q', i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale e interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi"*. Aggiunge che l'art. 5 del D.M. dispone che *"Sono a tutti gli effetti titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera Q, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie P emessi dal 1 luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura 'serie Q/P', l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*.

Rileva che, in applicazione del D.M., doveva, come avvenuto, essere apposto il timbro contenente l'indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno dall'emissione, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso massimo raggiunto e cioè, per i Buoni in questione, al tasso del 12% indicato nel timbro, e non al 15% come previsto dalla serie "P" non più in emissione.

Osserva che se si fosse attesa la stampa e la messa a disposizione dei propri uffici dei nuovi moduli si sarebbe generato un danno nelle casse dello Stato per ogni giorno di ritardo di emissione dei Buoni della serie "Q".

Evidenzia di aver apposto, in applicazione del disposto dell'art. 5 del D.M. del 13.6.1986, sul fronte del cartaceo dei moduli della serie "P", in modo chiaro e univoco, un timbro con la "Serie Q/P" e sul retro un timbro recante, oltre al riferimento alla Serie Q/P, la misura dei nuovi tassi di interesse applicati, senza possibilità alcuna di affidamento del sottoscrittore a rendimenti alternativi, considerato che gli stessi sono quelli disposti dal D.M. del 13.6.1986.

Il ricorrente era quindi a conoscenza, sin dalla data della relativa emissione, dell'appartenenza dei BFP alla serie "Q", a seguito dell'apposizioni dei timbri sul fronte e sul retro dei titoli, e quindi dei relativi rendimenti, che avrebbe potuto comunque verificare consultando il D.M. del 13.6.1986 o chiedendo chiarimenti agli uffici postali.

Richiama, a sostegno della correttezza del proprio operato, la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. DT 12.768, del 15.2.2018 e varie pronunce dei giudici di merito. Cita in particolare la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 5025/2019 che ha ribadito che *"non può ragionevolmente ipotizzarsi che il nuovo regime potesse riguardare solo il primo ventennio e non anche l'intero periodo di validità del"*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Buono postale” e che ha rilevato che la sentenza della Corte di Cassazione n 13979/2007 ha statuito che il principio del legittimo affidamento, in forza del quale il regime degli interessi applicabile nei confronti del sottoscrittore del titolo deve essere ricavato dalle stampigliature originariamente riportate sul modulo, non è estensibile a casi del tutto diversi da quello esaminato dalla Suprema Corte, ove era stata completamente omessa l'apposizione dei timbri.

Osserva che il D.M. del 13.6.1986, nello specifico l'art. 5, stabilisce che sul modulo della serie “P” venga apposto un timbro che riporti i nuovi tassi e non anche i nuovi importi e che pertanto, in piena coerenza con la determinazione ministeriale, ha provveduto a indicare con il timbro apposto sul retro dei titoli i “*nuovi tassi*”, e non anche le “*somme complessivamente dovute*”, ad integrale sostituzione degli originari rendimenti.

Evidenzia che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. del 13.6.1986 ha assolto pienamente alle funzioni di conoscenza e di trasparenza delle caratteristiche dei Buoni in questione cui, non essendo titoli di credito, non si applicano i principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità.

Ritiene erroneo il riferimento, operato in alcune decisioni dei Collegi ABF, alla sentenza della Corte di Cassazione, SS.UU., n. 13979/07, poiché tale sentenza aveva ad oggetto la diversa ipotesi in cui all'investitore era stato consegnato un BFP appartenente ad una serie non più valida, senza che sul titolo fosse contenuta alcuna indicazione in tal senso. Inoltre, nel caso di specie, non si discute della diversa ipotesi della sopravvenienza di un decreto ministeriale modificativo dei rendimenti di un Buono precedentemente sottoscritto. Nel caso in esame, invece, sono stati apposti i timbri come indicato nel D.M. e corrisposti al sottoscrittore esattamente gli interessi e gli importi bimestrali indicati da tale provvedimento; richiama, a sostegno, le ordinanze del Tribunale di Catania del 30.11.2017 e del 26.3.2018, del Tribunale di Termini Imerese del 14.5.2017 e del 3.12.2018, del Tribunale di Monza del 26.10.2017 e del Tribunale di Verona dell'8.5.2018 nonché la sentenza del Tribunale di Ancona n. 715/2019.

Osserva che, anche laddove il timbro apposto sul BFP dovesse esser ritenuto incompleto o non chiaro, sarebbe comunque infondata la pretesa di applicare i rendimenti di cui all'originaria stampigliatura, trattandosi di rendimenti relativi a serie non più in vigore e di moduli il cui utilizzo è stato espressamente previsto per legge.

Chiede pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, che il ricorso sia rigettato.

Con repliche alle controdeduzioni i ricorrenti replicano osservando che l'ABF si è più volte pronunciato favorevolmente con riferimento a fattispecie analoghe a quella di specie. Citano a sostegno delle loro istanze le sentenze del Tribunale di Milano n. 91 del 9.1.2020 e del Tribunale di Busto Arsizio n. 223/2019.

Insistono per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

Si rileva che sul fronte dei Buoni Fruttiferi Postali in questione risulta apposto un timbro, con la dicitura “Serie Q/P”, in sostituzione dell'indicazione relativa all'originaria serie “P”. Sul retro dei BFP risulta apposto – sopra l'originaria griglia di rendimento relativa ai buoni della serie “P” - un timbro con la misura dei saggi di interesse della “Serie Q/P” recante la seguente dicitura: “B.P.F. serie Q/P ai seguenti tassi: 8% fino al 5° anno; 9% dal 6° al 10° anno; 10,50% dal 11° al 15° anno; 12% dal 16° al 20° anno”.

La possibilità di usare i moduli cartacei recanti le condizioni della precedente serie “P” anche per l'emissione di nuovi Buoni Fruttiferi a condizioni diverse da quelle originariamente indicate è espressamente prevista dall'art. 5 del Decreto del Ministro del Tesoro del 13 giugno 1986, ai sensi del quale “*Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera Q, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

La parte ricorrente chiede che le venga riconosciuto il differenziale fra quanto le è stato rimborsato dall'intermediario e il rendimento atteso dai Buoni in questione in base alla timbratura apposta sull'originale griglia dei rendimenti. Ritiene che, ferme restando le modifiche dei rendimenti relative al primo ventennio dall'emissione, nella timbratura sovrapposta dall'ufficio dell'intermediario manca un'indicazione specifica del rendimento per il periodo dal 21° al 30° anno successivo a quello dell'emissione, non risultando quindi modificata l'originaria dicitura che prevede, dal termine del ventesimo anno successivo a quello di emissione, *"più lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione"*. Quantifica il differenziale complessivamente dovuto in € 34.664,00.

Visto che è pacifico fra le parti che il rendimento relativo ai primi vent'anni dall'emissione è quello relativo alla serie "Q/P", secondo la stampigliatura sul retro dei titoli, la controversia attiene pertanto al rendimento per il periodo successivo.

L'intermediario sostiene che, per il periodo dal 21° al 30° anno dall'emissione, continua ad essere prevista la corresponsione, per ogni bimestre, dell'importo risultante dall'applicazione dell'interesse semplice in base al tasso massimo raggiunto e, cioè, al 12 %, come indicato nel D.M. del 13 giugno 1986 e nel timbro. Ritiene quindi incongrua la richiesta della parte ricorrente di vedersi corrisposti, per tale periodo, gli interessi al tasso massimo raggiunto dalla serie "P", non essendo applicabili i rendimenti di tale serie ma quelli della serie "Q/P".

Ciò posto, in plurime decisioni su analoghe controversie (cfr., *ex multis*, la decisione n. 12308 del 10.6.2018) questo Collegio ha ritenuto di dover seguire l'orientamento della Corte di Cassazione di tutela dell'affidamento del cliente nell'interpretazione delle risultanze testuali del Buono Fruttifero. Il riferimento specifico è alla pronuncia n. 13979/2007 delle Sezioni Unite della Suprema Corte, che ha affermato la prevalenza delle condizioni riportate sul titolo rispetto a quelle dettate dal regolamento istitutivo, sottolineando che *"La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può [...] rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni"*. La funzione stessa dei buoni postali, destinati a essere emessi in serie per rispondere a richieste di un numero indeterminato di risparmiatori, non tollererebbe un'interpretazione diversa, la quale – ponendo a carico dei sottoscrittori le conseguenze di un errore imputabile all'amministrazione – finirebbe per compromettere le esigenze di tutela del risparmio diffuso (Cass. Civ., Sez. Un., 15 giugno 2007, n. 13979).

Sul tema è di recente intervenuto il Collegio di coordinamento, con la decisione n. 6142 del 3 aprile 2020.

Tale decisione premette che *"... la recente pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019, lungi dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione. Ed infatti, muovendosi nel solco argomentativo della decisione n. 13979/2007, le SS. UU., ribadita la qualificazione dei titoli in discorso quali documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., si sono limitate ad affermare, senza contraddire la precedente decisione, <la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

modificare il tasso di interessi originariamente previsto>, specificando che siffatta modificazione trova <ingresso all'interno del contratto, mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.>. Nulla hanno viceversa ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007- che resta pertanto impregiudicato - in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all'emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell'investimento, quando questi ultimi risultino difformi a quelli riportati sul titolo”.

La decisione statuisce quindi che “ ... il condivisibile inquadramento dei buoni fruttiferi postali nell'ambito della categoria dei documenti di legittimazione (v., oltre a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, Cass. n. 27209/2005; ed ora, Coll. di Coordinamento n. 22747/2019) se, per un verso, esclude che agli stessi possano attagliarsi i principi di incorporazione e di letteralità (completa) propri dei titoli di credito astratti, rendendo così il diritto alla prestazione ivi documentato suscettibile di essere successivamente etero-integrato in coerenza con lo specifico regime contrattualmente convenuto dalle parti al momento della emissione, per altro verso, impedisce di considerare per sua natura non vincolante quanto riportato sulla lettera dei buoni in ordine alla determinazione della prestazione dovuta dall'intermediario, affidandola sempre alla disciplina legale del rapporto su cui si fonda l'emissione del buono, alla stregua di un titolo di credito causale (art. 1996 c.c.)”.

In conclusione il Collegio di coordinamento, premesso l'accoglimento, nel caso sottoposto al suo esame (del tutto analogo al caso di specie), della “domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno”, enuncia il seguente principio di diritto: “Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.”.

Alla luce di quanto sopra esposto, nel caso di specie emerge che l'intermediario, nonostante quanto previsto dal D.M. del 13.6.1986, non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento dei titoli, mancando nel timbro apposto sul retro dei Buoni in questione la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno e ingenerando pertanto nel sottoscrittore l'affidamento in ordine al non mutamento dei rendimenti indicati originariamente, in termini di importi assoluti, sul retro dei titoli in relazione al periodo successivo al 20° anno dall'emissione.

In base alle considerazioni sopra illustrate, il Collegio accoglie quindi il ricorso e accerta il diritto di parte attrice, con riferimento ai Buoni oggetto di disputa, alla liquidazione degli interessi secondo le condizioni riportate sul verso dei titoli per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dalla emissione e nei limiti della domanda, che l'intermediario dovrà pertanto corrispondere alla parte ricorrente al netto di quanto già rimborsato per tale periodo (fermo restando che i rendimenti fino al 20° anno sono quelli riferiti, tramite apposita timbratura sul retro, alla Serie “Q/P”).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione, nei limiti della domanda, dedotto quanto già rimborsato.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA